



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 04-03-2023

Oggetto: Approvazione schema convenzione ex art. 23 CCNL Enti Locali del 16.11.2022, art. 1, comma 124 legge 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 (uno) dipendente, Sig.ra Volpini Vincenzina, tra il Comune di Valle Castellana e la Provincia di Teramo. - Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di marzo alle ore 10:33, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	A
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Ragonici Luca in qualità di Vice Sindaco.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che l'articolo 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022, in oggetto, richiamato prevede che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Che detta convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per consentire il corretto utilizzo del lavoratore;

Che, in base alla disciplina di cui al citato CCNL del 16.11.2022 il rapporto di lavoro del personale resta unico e gestito dall'ente di appartenenza;

Che con l'art.1, comma 124, della legge 145/2018, il legislatore ha inteso disciplinare, anche sul piano normativo, l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 1, D.lgs. n.165/2001 e, specificatamente per gli enti locali, art.1, comma 58 bis, legge n.662/1996), a collaborazione del citato art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004;

Che l'art. 23, comma 8, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 e valido per il triennio 2019/2021, prevede che il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;

Che occorre all'uopo stipulare apposita convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Che, come da comma 1 del citato articolo 23, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro stesso, non assimilabile, quindi, alle convenzioni di cui all'articolo 30 del TUEL e che, conseguentemente, non è soggetto alla competenza del Consiglio Comunale, come anche sostenuto da ARAN;

Che l'Amministrazione Comunale di Valle Castellana e la Provincia Di Teramo hanno concordato l'utilizzo congiunto ex citato art. 23 della dipendente del Comune di Valle Castellana, Sig.ra Vincenzina Volpini, inquadrata nella categoria giuridica A, posizione economica A3, per 24 ore settimanali presso la Provincia di Teramo e per 8 ore settimanali presso il Comune di Valle Castellana, dalla sottoscrizione della convenzione, al 31.12.2023, salva la possibilità di proroga dell'accordo secondo quanto stabilito nella convenzione;

Considerato che la dipendente in discorso è disponibile a quanto sopra;

Ricordato che:

- la Provincia di Teramo, con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 02.03.2023 prot. 1434, ha richiesto la disponibilità dell'utilizzo, all'interno dell'orario di lavoro (per 24 ore settimanali), della dipendente Sig.ra Vincenzina Volpini, assunta con il profilo professionale di "Operaio Generico – Addetto ai Servizi Interni" cat. A3 che ha manifestato la propria disponibilità al riguardo in virtù dello svolgimento di analoghe funzioni all'interno degli Uffici della Provincia di Teramo;
- che il Comune di Valle Castellana, per le vie brevi ha assentito alla suddetta richiesta per l'utilizzo condiviso del personale interessato anche al fine di consentire una ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in una ottica di collaborazione.

Esaminato il testo della convenzione, che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di procedere all'approvazione del medesimo schema di convenzione ;

Richiamati: il TUEL e la legge 165/2001 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza ex art. 48 TUEL;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m. e i.;

- 2) Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all'utilizzo parziale ex art. 23, più volte ricordato in narrativa, della dipendente del Comune di Valle Castellana, Sig.ra Vincenzina Volpini, come in narrativa medesima indicato per 24 ore settimanali dalla sottoscrizione della convenzione, al 31.12.2023, salva la possibilità di proroga dell'accordo secondo quanto stabilito nella convenzione;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile di Area Personale alla sottoscrizione dello stesso.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, favorevole e legalmente espressa, stante l'urgenza di procedere, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) E LA
PROVINCIA DI TERAMO (TE) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 23
C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 16.11.2022**

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

1) Il **Comune di VALLE CASTELLANA**, con sede in Valle Castellana (TE), Piazza G. D'Annunzio 4, C.F. e P.Iva 80006060679, rappresentato dalla Rag. Priscilla Di Vittorio, in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale, domiciliata per la sua carica presso la sede, autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

2) La **Provincia di TERAMO**, con sede in Teramo (TE), Via G. Milli n. 2, C.F. e P.Iva _____, rappresentato dal _____ in qualità di _____ – parte giuridica - , domiciliato per la sua carica presso la sede, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 9 del 04.03.2023 esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Valle Castellana ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.P. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, la Provincia di Teramo ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede che «al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza [...]»;

- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: «[...] la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore [...]»;
- nel c.d. “scavalco condiviso” il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
- con l'art.1, comma 124, della legge 145/2018, il legislatore ha inteso disciplinare, anche sul piano normativo, l'istituto del c.d. “scavalco condiviso” nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 1, D.lgs. n.165/2001 e, specificatamente per gli enti locali, art.1, comma 58 bis, legge n.662/1996), a corroborazione del citato art. 23, comma 1, del CCNL del 16.11.2022;
- Che l'art. 23, comma 8, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 e valido per il triennio 2019/2021, prevede che il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;
- la dipendente in parola non è titolare di Posizione Organizzativa;

Considerato che il Comune di Valle Castellana e la Provincia di Teramo intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte della Provincia di Teramo, della dipendente del Comune di Valle Castellana, Sig.ra Vincenzina Volpini, Categoria A3, profilo di “Operaio Generico – Addetta ai Servizi Interni”;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, della dipendente Sig.ra Vincenzina Volpini, già in servizio a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di Valle Castellana, inquadrata nella categoria giuridica A3, posizione economica A3, profilo di “Operaio Generico – Addetta ai Servizi Interni” da parte della Provincia di Teramo, per lo svolgimento delle medesime funzioni durante il normale orario di lavoro.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, e della art.1 comma 124 della legge 145//2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un' ottica di collaborazione.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL del 16.11.2022;

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La dipendente del Comune di Valle Castellana, Sig.ra Vincenzina Volpini è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per n. 24 ore settimanali (delle 32 complessive), alla Provincia di Teramo, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, fino al 31/12/2023. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte della Provincia di Teramo, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Valle Castellana, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente interessato e del parere favorevole del Responsabile di Area.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

La dipendente Vincenzina Volpini presterà servizio alla Provincia di Teramo per un tempo di lavoro pari a 24 ore settimanali nel vincolo settimanale d'obbligo, salvo diverse esigenze condivise tra i Responsabili degli Enti e la dipendente.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Valle Castellana a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Valle Castellana corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a

carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dalla Provincia di Teramo al Comune di Valle Castellana, entro il mese successivo all'elaborazione dello stipendio, salvo conguaglio annuale.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico della Provincia di Teramo che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti delle disposizioni contrattuali.

Inoltre, se la prestazione lavorativa presso la Provincia di Teramo viene svolta durante le ore pomeridiane, al dipendente spetta la possibilità di avvalersi del servizio mensa secondo le modalità vigenti presso l'Ente.

ART. 5 - FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dalla Provincia di Teramo saranno comunicate al Responsabile del Personale del Comune di Valle Castellana.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa sia al Comune di Valle Castellana che alla Provincia di Teramo.

ART. 6 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del primo mese successivo all'intervenuta comunicazione.

ART. 7 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive

Giunte Comunale e Provinciale, sentito il dipendente interessato. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro. Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Valle Castellana:

Il Responsabile Rag. Priscilla Di Vittorio

.....

Per la Provincia di Teramo

Il Responsabile di Area

.....

Per presa visione ed accettazione:

La dipendente del Comune di Valle Castellana – Vincenzina Volpini

.....

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 03-03-2023

Il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 03-03-2023

Il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ragonici Luca	Piccioni Tiziana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni DI SAVERIO	Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni DI SAVERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana